



**CITTÀ DI VENOSA**  
Provincia di Potenza

Registro Generale n. 43 del 14-08-2019

**ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 14-08-2019**

**OGGETTO: SPOSTAMENTO DEI POSTEGGI TEMPORANEI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 16-17-18 AGOSTO 2019. ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che in data 16, 17 e 18 agosto c.a. sono previsti i festeggiamenti cittadini in occasione della festa patronale dedicata a San Rocco;
- che, in occasione di tale ricorrenza religiosa, si svolge la vendita di prodotti vari, con allocazione dei posteggi riservati ai commercianti su aree pubbliche;
- che il Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°19 del 3.03.2001 e s.m.i., disciplina l'occupazione degli spazi per l'esercizio del commercio su area pubblica (d'ora in poi, solo "Regolamento");
- che, in particolare, l'articolo 9 delle *Disposizioni attuative comunali per il commercio su aree pubbliche* di cui al citato Regolamento individua, al comma 1, mediante rinvio ad appositi allegati planimetrici, N. 23 posteggi temporanei da destinare alle attività commerciali in Via Tangorra, P.zza Umberto I, P.zza Orazio in occasione della Festa Patronale di San Rocco;

**VISTO** il programma delle manifestazioni così come approvato dalla Giunta comunale con atto N. 80 in data 16/07/2019 e considerate, in particolare, le aree (strade e piazze) interessate dalle medesime manifestazioni;

**VISTA** la richiesta di autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 del T.U.L.P.S. presentata, per il concerto del 18 agosto c.a., dal *Comitato Feste Venosa* e la relativa documentazione allegata tra cui la planimetria illustrativa del piano di sicurezza;

**DATO ATTO:**

- che, nel corso dell'incontro organizzativo tenutosi presso la sede dell'Ente in data 26 luglio c.a., i rappresentanti del *Comitato Feste Venosa*, promotore della festa patronale, in riferimento alle iniziative previste, con particolare riguardo alla serata musicale del 18 agosto (Zarrillo in concerto) ed all'allestimento delle luminarie in Via Tangorra, hanno evidenziato, in maniera critica, le sovrapposizioni che gli allestimenti previsti per gli eventi suddetti avrebbero con le attività commerciali da esercitarsi nei posteggi temporanei individuati ai sensi dell'articolo 9 del summenzionato Regolamento ed insistenti nelle medesime aree degli allestimenti, con evidenti ricadute negative in termini di incolumità pubblica e sicurezza urbana, tenuto conto, altresì, del fatto che trattasi di eventi e manifestazioni a forte attrattiva e richiamo di presenze e affluenza sul territorio;
- che, pertanto, al fine di garantire, sia nei pressi del palco che lungo la galleria di luminarie, più adeguate condizioni di sicurezza, oltre che per rendere più consono l'attraversamento di Via Tangorra (libera da occupazioni commerciali) da parte della Processione dedicata al Santo Patrono, gli organizzatori hanno richiesto all'Amministrazione comunale di voler dislocare i posteggi commerciali in altra e più idonea sede, diversa da quella di cui al richiamato articolo 9;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento reso, in data 08/08/2019, con relative prescrizioni sulla proposta progettuale relativa all'evento del 18/08/2019 presentata dal *Comitato Feste Venosa*, allegata alla richiesta di autorizzazione sopra citata;

**VISTO** il parere sfavorevole all'ubicazione dei posteggi temporanei in occasione della Festività di San Rocco così come disciplinati dal Regolamento avente ad oggetto le *Disposizioni attuative comunali per il commercio su aree pubbliche* espresso, tenuto conto del parere della Commissione C.V.L.P.S.T. summenzionato, a seguito di sopralluogo svolto, in data 14/08/2019, congiuntamente, dal Comandante di Polizia Locale e dal Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, le cui risultanze sono formalizzate in apposito verbale Prot. N. 14885/2019, agli atti, ove sono esplicitate in modo dettagliato le relative motivazioni, che portano a ritenere idonea, per ragioni di incolumità e pubblica sicurezza, l'ubicazione di tutti e N. 23 posteggi di che trattasi in altro luogo rispetto alle previsioni regolamentari, ovvero lungo il tracciato di Via Emilia;

**RITENUTA**, pertanto, la richiesta del *Comitato Feste Venosa* degna di attenzione in quanto suffragata, come sopra, da valide motivazioni e rendendosi, quindi, opportuno e prudentiale "decongestionare" le aree pubbliche maggiormente interessate dagli allestimenti sopra esplicitati, atteso che, in mancanza, potrebbe verificarsi un'alta concentrazione di un elevato numero di persone in spazi ristretti, anche a ridosso delle uscite di emergenza previste nel progetto presentato dagli organizzatori per il concerto del 18 agosto, come si evince chiaramente dal verbale a firma congiunta del Comandante di Polizia Locale e del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio - Prot. N. 14885/2019, su richiamato;

**RITENUTO** necessario e doveroso assicurare interventi indispensabili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, anche solo potenziale, mediante lo spostamento, temporaneo, dell'ubicazione dei posteggi degli operatori

commerciali su aree pubbliche collocandoli (come da allegata planimetria) lungo il tracciato di Via Emilia;

**DATO ATTO**, altresì:

- **che** la soluzione sopra ipotizzata (spostamento temporaneo in Via Emilia) è stata già attuata negli anni addietro e che la stessa risulta, quindi, già sperimentata e collaudata;
- **che** la stessa soluzione, oltre a da assicurare, tra l'altro, una maggiore funzionalità, non crea alcun nocumento agli assegnatari esercenti attività commerciale in ragione della collocazione comunque centrale dei nuovi posteggi temporanei rispetto alle aree interessate dagli eventi;

**Richiamati:**

- il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento all'art. 54 comma 4 che conferisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per affrontare *"l fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- la legge 241/1990 e smi con particolare riferimento all'art. 7;

### **ORDINA**

Per motivi di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, durante le giornate dello svolgimento della Festa Patronale ovvero dal 16 al 18 agosto 2019 (compresi):

- la modificazione temporanea dell'ubicazione dei N.23 posteggi temporanei individuati in occasione della Festa Patronale di San Rocco consistente nella ricollocazione dei posteggi riservati alla vendita da parte dei commercianti su aree pubbliche in Via Emilia, come indicato nella planimetria in allegato, che si approva unitamente alla presente, in deroga alle previsioni di cui al vigente Regolamento Comunale in materia (art.9 delle *Disposizioni attuative comunali per il commercio su aree pubbliche*);

### **DÀ ATTO CHE**

- rimane invariata la collocazione dei posteggi (n.7) di cui al comma 2 del citato articolo 9 del Regolamento riservati alla somministrazione di alimenti e bevande (*fast food*) prevista in piazzale De Bernardi e Via Emilia;

### **DISPONE**

- che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet dell'Ente;
- che la presente, dopo la sua pubblicazione, venga inviata al Prefetto di Potenza, al Comando di Polizia Locale ed al Comando Stazione dei Carabinieri.

### **AVVISA**

Il responsabile del procedimento, ove sono depositati e visionabili tutti gli atti relativi è l'Ing. Antonio CACOSSO, Responsabile apicale dell'Area *Servizi Tecnici*.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. di Basilicata entro 60 gg. dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla medesima pubblicazione.

L'inosservanza della presente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (art. 7-bis del TUEL), nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 CP.

Il Sindaco  
dott.ssa Marianna IOVANNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*